

# L'accertamento della responsabilità negli incidenti stradali: unico il responsabile, unica la condanna

*Non è possibile pervenire ad un giudizio separato di condanna dell'assicurato e non dell'assicuratore se vi è la prova della responsabilità*

di Bianca Pascotto

Qualche tempo fa ci si era occupati di una pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione che, nel maggio 2006, aveva affrontato e risolto il problema del valore probatorio che assume la constatazione amichevole di incidente, nei diversi rapporti tra il danneggiato, il responsabile e l'impresa di assicurazione.

La sentenza aveva acclarato che, nell'ambito della circolazione stradale, l'accertamento ed il giudizio in merito alla responsabilità, deve essere necessariamente unico e non può produrre risultati diversi, a seconda che si prenda in considerazione il rapporto tra danneggiate e terzo e il rapporto tra assicurato e assicuratore.

L'orientamento delle sezioni unite è stato recepito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione la n. 1680 pronunciata il 25 gennaio 2008, la quale, per il caso che l'ha occupata, non poteva non pervenire alla conclusione presa, anche in assenza della pronuncia collegiale.

## Il caso

Tizio, chinatosi a bordo del marciapiede per raccogliere le chiavi cadute per terra, veniva colpito all'occhio destro dallo specchietto retrovisore del veicolo di Caio che stava eseguendo una manovra e a causa di detto urto, subiva una lesione permanente al cristallino. Tizio citava quindi in giudizio Caio, la sua compagnia in liquidazione coatta amministrativa e l'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada per ottenere il risarcimento dei danni, dato che la lesione provocata dall'impatto, aveva reso necessario

l'intervento chirurgico e l'applicazione di una protesi di vetro.

Nel corso del giudizio di primo grado Caio aveva confermato in sede di interrogatorio formale, la versione dei fatti esposta da Tizio, rendendosi pertanto responsabile dell'accaduto. Il tribunale emetteva sentenza di condanna a carico di Caio, ma respingeva la richiesta di condanna formulata da Tizio anche nei confronti delle compagnie assicuratrici.

La convinzione espressa dal giudice di primo grado, si fondava sull'assunto che la confessione resa da Caio in merito alla propria responsabilità per il danno arrecato, costituiva per certo prova piena nei confronti del confitente, ma non costituiva prova alcuna di responsabilità a carico delle compagnie.

A giudizio del tribunale quest'ultime erano solo *delle litisconsorti necessarie di natura meramente processuale* e dunque nei loro confronti, la con-

**Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?**

# ASSINEWS

**è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.**

## SI ABBONI ORA!

**➔ via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

**➔ via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura

	<b>Abbonamento annuale alla rivista cartacea</b> <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri <b>165,00 euro</b> <b>120,00 euro</b>
--	--

	<b>Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2008 su CD (volume unico)</b> <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri <b>195,00 euro</b> <b>150,00 euro</b>
--	---

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**